

UDK 27–74–027.583

34.048:27-74

27–55:27-74

<https://doi.org/10.53745/bs.91.5.4>

Received: 11. 5. 2021

Accepted: 8. 9. 2021

Review article

## INTORNO AL CONCETTO DI ILLICEITÀ NELL'ORDINAMENTO CANONICO. L'EFFICACIA DELL' AGIRE GIURIDICO

Przemysław MICHOWICZ

Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università di Giovanni Paolo II  
Kanonicza 9, 31–002 Kraków (Poland)  
[przemyslaw.michowicz@upjp2.edu.pl](mailto:przemyslaw.michowicz@upjp2.edu.pl)

### Sommario

Lo scopo principale del presente elaborato è quello di determinare con precisione la natura e la funzione del concetto di illiceità all'interno della scienza del diritto canonico. Per giungere a tali obiettivi, è necessario evincere la caratteristica del termine dai testi normativi dei due codici di diritto canonico. Inoltre, l'Autore ha messo in evidenza che l'atto illecito non deve essere per forza nullo. L'indagine ha pure dimostrato l'impiego alternativo del termine in altri contesti giuridici. Secondo l'opinione dell'Autore, il corretto intendimento della nozione può essere raggiunto grazie al suo accostamento all'efficacia dell'agire. Lungi dall'essere esaustivi, lo studio documenta l'ambiguità dell'impiego del termine in diversi ambiti del vissuto ecclesiale puntando che il suo corretto luogo interpretativo si attiene all'ambito sacramentale.

*Parole chiavi:* liceità, validità, sacramenti, agire giuridico, efficacia.

### Introduzione

*L'illiceità*, definita come una caratteristica di qualcosa di proibito, negato o impedito, costituisce uno dei presupposti necessari previsti dalla legge in ordine ad una corretta comprensione dell'attività giuridica in genere. Di certo, è legata ad un agire giuridico (ad ogni atto umano) e, di conseguenza, deve incidere sul suo esito finale. In teoria, la trasgressione di un atto individuato e disciplinato come illecito tutela la medesima attività giuridica dagli effetti dell'operato non voluti dal legislatore. Tuttavia, la sua suscettibilità di conseguenze che vincolano dei soggetti interessati e destabilizzano la loro situ-

azione giuridica può anche definire un vero e proprio diritto soggettivo sollevato da parte di chi si sente gravato dall'agire altrui che per motivi di diritto non era consentito (*actio damnorum* ex can. 128 CIC/1983). Inoltre, per meglio valorizzare quel particolare impedimento legale, va osservato che in dottrina si distingue tra l'attività invalida e quella illecita apprezzando in tal modo le profonde differenze tra la nullità e la validità dell'atto giuridico, premettendo però che in questo ambito il legislatore stabilisce delle eccezioni: non tutti gli atti illeciti risultano nulli. Sono questi i termini tecnici che caratterizzano l'assetto proprio dell'ordinamento della Chiesa poiché, per quanto riguarda la loro provenienza, essi – come base – richiamano la teologia sacramentaria<sup>1</sup> considerando altrettanto fondata l'analisi della nozione di illiceità, insieme alla sua funzione, anche in ambito degli argomenti morali<sup>2</sup>.

Quanto precede conferma che il problema dell'illiceità merita di essere trattato nella sua complessità concettuale e funzionale<sup>3</sup>. Tuttavia, vista l'economia delle presenti pagine che non consente di diffonderci ulteriormente in altre considerazioni e nelle rispettive conseguenze, il presente lavoro vuole esaminare solo il nesso intercorrente tra l'attività illecita e l'effettiva efficacia della stessa attività giuridica. Non possiamo non dar notizia dei risultati compiuti anche dall'indagine civilistica, per quanto possano essere apprezzabili, i quali costituiscono *servatis servandis* un fermo punto di partenza per una ulteriore riflessione.

## 1. I fondamenti del concetto di illiceità

Dal punto di vista linguistico, il sostantivo latino *illicitas* appartiene al gruppo di termini astratti e probabilmente era sconosciuto ai classici<sup>4</sup>. La sua

<sup>1</sup> Cfr. Ireneusz Staniszewski, *Godziwość jako kategoria kanoniczna*, in: *Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzime*, 4 (2007), 369–391.

<sup>2</sup> Cfr. Javier Otaduy, *Ilicitud*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. IV, Navarra, 2012, 428–429; Grzegorz Erlebach, *Illicitas – pojęcie prawne czy tylko moralne?*, in: Ambroży Skorpua (ed.), *Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem*, Lublin, 2006, 79–97.

<sup>3</sup> Oltre questo, occorrerebbe specificare la differenza tra i termini *illegalità* o *illegittimità* che per tanti sembrano sinonimi di *illiceità*. Per poter determinare il *quid* dell'atto illecito, sarebbe ugualmente opportuno, esaminare pure il carattere dell'interesse giuridico leso nei singoli casi (l'illiceità corrisponde alla trasgressione della norma positiva o ad una violazione del diritto soggettivo oppure equivale alla lesione della sfera della giustizia altrui?); cfr. Margaret Poll Chalmers, *The remedy of harm in accord with can. 128*, in: *Studia Canonica*, 38 (2004) 1, 132.

<sup>4</sup> Cfr. Bernardo Albanese, *illicito (storia)*, in: *Enciclopedia del diritto*, vol. XX, Torino, 1970, 53, nt. 3.

provenienza etimologica non è certa essendo ancora oggetto di discussioni tra gli esperti. Ciò di cui non si dubita però è il fatto che in passato l'atto illecito era considerato tale se contestava sia la consuetudine sia la legge umana o quella divina<sup>5</sup>. È altrettanto probabile che l'istituto dell'illecito sia entrato nell'ambito delle *leges Ecclesiae* tramite la recezione di una regola giurisprudenziale romana, assunta poi da Gregorio IX e collocata nella compilazione dei suoi *Decretali*. Essa esprime la mancata definitività di qualsiasi atto compiuto contro la legge (*necesse est, ut quod, contra legem actum est, non habeat firmitatem*)<sup>6</sup>. Preme notare che all'interno della medesima compilazione la stessa regola poteva essere derogata tramite l'applicazione di un'altra, tuttavia contraria quanto alla sua disposizione: *multa fieri prohibentur, quæ, si facta fuerint, obtinent roboris firmitatem* (Cap. Ad Apostolicam X. 3, 31, 16). In questo modo ambedue i principi coesistevano nel commercio giuridico senza avanzare però un'unica e definitiva prospettiva di trattazione. Non può sorprendere quindi che la questione risulti abbastanza ambigua e non possa offrire una possibilità univoca di soluzione. L'ulteriore approfondimento storico del concetto sembra inopportuno poiché non è in grado di fornire altri dati rilevanti oltre quelli da cui risulta che qualsiasi attività umana definita come illecita comprende in sé la valutazione negativa dell'atto stesso ritenuto non conforme alla legge precettiva o proibitiva. Tale obiezione normativa era già espressa tramite diversi termini quali *nefas est, non licet, non permittitur o prohibitum est* che confermavano una devianza rispetto ad una norma di indole imperativo trattandosi cioè di un ordine diretto di fare o di astenersi da quello che non era consentito di fare. La traccia di tale convincimento si rinviene dalla sapienza degli antichi che ritenevano evidenti certi divieti secondo i quali *hominem homini insidiari nefas est* (Florentinus, D. 1, 1, 3) o *intelligitur concessum, quod non est prohibitum*<sup>7</sup>. Ciò che era considerato illecito non era unicamente l'atto stesso ma anche i suoi effetti, a meno che il legislatore non abbia ammesso l'esistenza di eccezioni nel caso.

In una prima sintesi, risulta dunque che l'atto illecito – e per questo anche ingiusto – è abitualmente tale se trasgredisce una facoltà altrui spettante dalla giustizia e, al contempo, oltrepassa una mera norma positiva o una consuetudine ben consolidata.

<sup>5</sup> *Quod a moribus et legibus hominum vel a deorum voluntate abhorret*; in: *Thesaurus linguæ latinæ*, vol. VII/1, fasc. I, Lipsiæ, 1934, coll. 375.

<sup>6</sup> Cfr. *Sacrosancta Concilia ad regiam editionem exacta quæ nunc quarta*, in: Philip Labbe – Gabrielus Cossarti (eds.), t. V, Lutetiæ-Parisiorum, 1671, coll. 1544.

<sup>7</sup> Cfr. *Regularum utriusque iuris tam civilis quam pontificii*, t. I, Index 271.b, in: Autori Vari (eds.), Lugduni, 1579.

### 1.1. Distanze dalle risultanze civilistiche

In verità, nel dibattito canonistico postconciliare è quasi assente la discussione dottrinale inerente alla categoria giuridica di illiceità intesa ai sensi del presente lavoro<sup>8</sup>. Semmai iniziata, approfittava da quanto pensato e scritto sul tema da non canonisti; cosa che permetteva di accogliere queste risultanze nell'ambito della scienza canonica solo parzialmente e con grande cautela per evitare di accettare acriticamente certe soluzioni difficilmente conciliabili con la specificità del diritto della Chiesa, compresi la natura dell'ordinamento insieme ai suoi fini<sup>9</sup>. La scienza canonica, attesa appunto la specificità della propria natura, dei propri mezzi nonché delle proprie scelte istituzionali e delle tecniche operative, differisce – quanto al contenuto – dal concetto di 'illecito civile' ossia da atti che danno vita a responsabilità contrattuale o extracontrattuale nella misura in cui la materia in oggetto viene solitamente disciplinata dai legislatori laici<sup>10</sup>. Per non prolungarci troppo nel sottolineare le differenze tra i sistemi legali statuali e l'ordinamento canonico (pur avendo una comune matrice *civil law* come base), qui sembra sufficiente osservare che l'illecito civile è l'istituzione tipica del diritto privato<sup>11</sup> mentre nel sistema legale canonico manca la piena accoglienza concettuale di privatezza, intesa nel senso di una categoria ordinamentale statale che vede fondato il dualismo tra il diritto privato e quello pubblico. Uno dei motivi che corrobora suddetto assioma è che la vita spirituale (privata) di ciascun fedele non può mai assurgere ad un interesse privato in dialettica con quello pubblico<sup>12</sup>, poiché il deposito della fede appartiene a tutta la Comunità di fede. La medesima inadeguatezza applicativa dei concetti solo apparentemente simili, riguarda la ricezione (seb-

<sup>8</sup> Alcune tracce si rinvenivano da: Olís Robleda, *La nulidad del acto jurídico*, Roma, 1964; Gommarus Michelis, *Normæ generalis juris canonici*, I, Paris-Tornaci-Romæ, 1949, 289–319; Eduardo Baura, *Il sistema delle invalidità (inesistenza e nullità; annullabilità e rescindibilità dell'atto giuridico)*, Autori Vari (eds.), *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 2002, 121–142.

<sup>9</sup> Cfr. Francesco Galgano, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna, 2010, 125–126.

<sup>10</sup> Cfr. Jorge Miras – Javier Canosa – Eduardo Baura (eds.), *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma, 2007, 202–208; Józef Krukowski, *Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego*, Lublin, 1985, 147–148.

<sup>11</sup> Cfr. Francesco Donato Busnelli, *illecito civile*, in: *Enciclopedia giuridica*, vol. XV, Roma, 1989, 1–29; Paolo Trimarchi, *illecito [dir. priv.]*, in: *Enciclopedia del diritto*, vol. XX, Milano, 1970, 90.

<sup>12</sup> Cfr. Matteo Visioli, *Il diritto della Chiesa e le sue tensioni alla luce di un'antropologia teologica*, Roma, 1999, 126–127; Juan Fornés, *Criteri di distinzione tra pubblico e privato nell'ordinamento canonico*, in: *Fidelium Iura*, 1 (1991), 47–76; Gaetano Lo Castro, *«Pubblico» e «privato» nel diritto canonico*, in: *Il diritto ecclesiastico*, 106 (1995) 1, 110–139.

bene soltanto sotto l'aspetto schiettamente formale) delle caratteristiche degli illeciti amministrativi e quelli penali a cui si ispira una parte della dottrina canonistica<sup>13</sup>. *A fortiori*, nell'ordinamento giuridico della Chiesa ogni atto amministrativo è anche un negozio giuridico (una forma di attività giuridica) perciò, per la sua validità, il legislatore richiede l'esistenza dei presupposti di base come l'uso della ragione e la libertà di scelta (cfr. can. 63; 124–127 CIC/1983). Questa caratteristica dell'atto viene chiamata anche la sua 'personalizzazione'. Di conseguenza, nell'ordinamento canonico manca l'istituzione autonoma dell'invalidità dell'atto amministrativo nella misura in cui tale figura viene intesa, regolata e disciplinata nei sistemi amministrativi statuali, quello italiano incluso<sup>14</sup>. Risulta, dunque, che l'invalidità dell'atto amministrativo canonico coincide con l'invalidità del negozio giuridico.

Provata l'insufficienza della piena rispondenza della natura e della funzione dell'illecito presso suddetti sistemi giuridici, occorre esaminare il suo carattere specifico all'interno dell'ordinamento canonico, prendendo in considerazione il rapporto tra l'atto proibito e gli effetti che produce.

### 1.2. *L'atto giuridico tipico della Chiesa*

È molto probabile che nell'indagine avente per oggetto il significato e la funzione dell'illecito nel sistema legale canonico si ignori una concezione globale pertinente all'aspetto societario di ogni comunità capace di dotarsi delle regole. Rileva perciò il fatto che la maggior parte delle collettività umane, oggi denominate società pluralistiche, non nascono in base ad un assetto previamente costituito in cui nessuno contesti un certo catalogo di valori comunemente riconosciuti ed osservati. Nei sistemi omogenei invece il diritto viene considerato come uno degli elementi che esprime sia le credenze che le norme comuni. Va osservato che le società contemporanee non si compongono di un ordine previamente consolidato, piuttosto si costruiscono secondo i modelli imposti dalla necessità del tempo, della politica o del potere<sup>15</sup>. In opposizione a tali strutture societarie, la comunità ecclesiale è una comunione (nel senso più profondo della parola) onde il diritto la esprime ed aiuta a custodirla. In verità, il sistema legale della Chiesa è integrale con la fede professata, con delle regole di indole etica o perfino con

<sup>13</sup> Cfr. Javier Otaduy, *Ilicitud*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, 429–430; Francesco d'Ostilio, *Il diritto amministrativo della Chiesa*, Città del Vaticano, 1994, 428–429.

<sup>14</sup> Art. 21–septies Legge sul procedimento amministrativo (L.7 agosto 1990, n. 241).

<sup>15</sup> Cfr. Gaetano Lo Castro, *Il mistero del Diritto. I. Del diritto e della conoscenza*, Torino, 1997, 215–216.

delle consuetudini sottomesse ad una attuazione della missione della Chiesa stessa. Per meglio dire: si tratta dell'annuncio evangelico (*norma missionis*) e del conseguimento della *salus animarum* da parte di tutti i credenti. Questo sistema consolidato indica con chiarezza la direzione del cammino da percorrere in cui non sono importanti solo i singoli elementi che la compongono ma anche la comunità/società nella sua totalità epistemica. Se non ci inganniamo, è questa la lettura dell'assetto giuridico in ambito della Chiesa la quale, sin dalle sue origini, si è concentrata sulla predicazione del mistero di Cristo, morto e risorto e sulla testimonianza di questa verità. La vita della prima comunità cristiana consisteva nella lettura continua dello stile di vita di Cristo e della sua imitazione. La diffusione e la prassi della fede non venivano ridotte a comunicazioni del suo contenuto *ad extra*, piuttosto documentavano un impegno personale e comunitario di agire secondo il fermo convincimento ancorato nell'esperienza di fede e di vita cristiana<sup>16</sup>. La quotidianità confermava la piena adesione a Cristo e cercava di riprodurla nei vari impegni. Di conseguenza, il fatto e l'impegno erano talmente legati al punto che si rendeva quasi impossibile la distinzione tra ciò che era descritto (fede) da quanto era precettivo (regole di vita)<sup>17</sup>. In verità, la prima comunità dei credenti non stabilì né il proprio deposito della fede (l'ha ereditata) né le leggi iniziali (le ha dedotte). Col passar del tempo difatti, la fede venne dogmatizzata mentre i primi comportamenti 'normativi' (stabilizzatori della primitiva forma di vita cristiana) vennero trasmessi e poi formulati in regole disciplinari. In tal modo, ciò su cui si edificava la Chiesa erano la Parola e il Sacramento che davano corpo alla natura giuridica del suo ordinamento<sup>18</sup>.

Quanto affermato evidenzia il processo attraverso il quale la fede ha potuto determinare l'esperienza giuridica della Chiesa statuendo, di conseguenza, delle differenze radicali con gli ordinamenti civili, specie a riguardo della tipicità dei propri atti giuridici e di ciò che li riguarda sia a livello di premesse che di conseguenze. Non può sorprendere dunque che l'atto giuridico canonico tipico ed esemplare (il *princeps analogatum* di tutta l'attività giuridica) sia il sacramento, mentre in campo civile si tratta del contratto<sup>19</sup>. Ne derivano conseguenze

<sup>16</sup> Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (ed.), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma, 2001, 13–18.

<sup>17</sup> Cfr. Gaetano Lo Castro, *Basi antropologiche del diritto canonico*, in: *Ius Ecclesiae*, 21 (2009), 45–47.

<sup>18</sup> Cfr. Klaus Mörsdorf, *Fondamenti del diritto canonico*, Venezia, 2008, 177–188.

<sup>19</sup> È indubbio che nell'ordinamento canonico esistono veri e propri contratti (intesi secondo le categorie impiegate dai legislatori statuali) a cui si aggiungono anche varie convenzioni e negozi giuridici intesi come una forma quasi contrattuale generica. Cfr. Paolo Gherri, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Metodo*, Milano, 2018, 96–97;

di massimo grado specie a livello della teorizzazione delle particolarità proprie ad ambedue gli atti. Ciò che rileva non è solo il fatto che il contratto esprime per eccellenza l'autonomia e la libertà individuale (privata) della persona mentre il sacramento è un atto pubblico posto dalla Chiesa<sup>20</sup>. Sembra ugualmente difficile rapportare la radicale differenza tra gli elementi e le conseguenze di suddetti atti tipici poiché nel contesto ordinamentale canonico si rilevano materia, forma e ministro, mentre in quello statale sono importanti l'accordo delle parti, oggetto e causa. Per le presenti pagine, il punto di maggior interesse sta piuttosto nelle condizioni differenti di efficacia o di inefficacia dell'atto tipico dell'ordinamento canonico qualora il medesimo è considerato anche illecito<sup>21</sup>. Qui, basta solo dar notizia che l'efficacia coincide spesso con la validità facendo sì che molti atti (anche di governo), seppure nulli poiché illeciti, risultino concretamente validi ed esecutivi (cioè produttivi di conseguenze) perché la loro concreta effettuazione prescinde dalla natura potestativa che li ha compiuti ed emessi.

Il quadro in cui si compie la presente ricerca, viene ulteriormente complicato poiché nella prassi ecclesiale, con maggior frequenza, vengono amministrati due atti tipici affatto diversi: [a] l'Eucaristia e [b] il matrimonio. Se da una parte, è quasi impossibile ridurre il loro contenuto materiale e formale in un unico denominatore comune ([a1] la presenza reale e [b1] il consenso; [a2 e b2] diversi motivi di illiceità ed invalidità) dall'altra invece, si deve affrontare il fatto, difficilmente contestabile, secondo il quale per vari secoli il matrimonio era considerato un vero e proprio contratto<sup>22</sup>.

Or dunque, il primo risultato di questa indagine permette di cogliere che, per poter giungere al significato proprio del concetto di illiceità all'interno dell'ordinamento giuridico-canonico, non si può ignorare l'ambito sacramentale in cui probabilmente si gioca, in maggior misura, la problematica di cui si discorre (*v. infra*).

---

Agostino Montan, *Gli atti sacramentali come atti giuridici*, Autori Vari (eds.), *L'atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano, 2002, 43–64.

<sup>20</sup> Per una opinione contraria, seppure non argomentata, cfr. «Un atto giuridico, infatti, si dice *illegittimo* se viola una norma giuridica posta a tutela del bene pubblico; si dice, invece, *illecito*, se viola una norma giuridica posta a tutela della sfera giuridica del privato, cittadino dello Stato, fedele nella Chiesa», in: Francesco d'Ostilio, *Il diritto amministrativo della Chiesa*, 353.

<sup>21</sup> Per una forte divergenza tra la visione privatistica dell'invalidità del contratto e quella presente nell'ordinamento canonico cfr. Cosimo Marco Mazzoni, *invalidità (dir. priv.)*, in: *Enciclopedia giuridica*, vol. XVII, Roma, 1989, 1–4.

<sup>22</sup> CIC 1917 can 1012: §1. «Christus Dominus ad sacramenti dignitatem evexit ipsum contractum matrimoniale inter baptizatos; §2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipsum sacramentum».

## 2. Impiego normativo del termine

La trattazione del presente argomento non può prescindere dall'indagine che verte specie sulla frequenza e sulla modalità di impiego del termine – l'oggetto del lavoro. A questo scopo saranno utili i codici di diritto canonico intesi come i testi rappresentativi di elaborazione della scienza giuridico-canonica, ipotizzando però l'inesistenza di soluzioni alternative e cioè radicalmente diverse rispetto a quanto già previsto e disciplinato nei codici stessi.

### 2.1. riferimenti codiciali

L'analisi dei testi normativi dimostra che il sostantivo *illicitas* non viene utilizzato. Per contro, l'avverbio latino *illicite* si verifica nel can. 1114 CIC/1983 e nel can. 785, §1 CCEO in riferimento alla materia sacramentaria in ambedue i casi. Il legislatore preferisce piuttosto l'uso degli aggettivi del termine (sia maschili che femminili in singolare o in plurale) sebbene il numero dei canoni che li contengono sia molto modesto<sup>23</sup>. La lettura della parte dispositiva delle norme appena citate, suggerisce che il termine illiceità si riferisce ad ogni modo di agire contrario alla volontà del legislatore il quale, in alcuni casi, come conseguenza, può prevedere una sanzione penale. Inoltre, il termine si applica ad ogni effetto di attività definita nello stesso modo.

Tuttavia, nella maggioranza dei casi, per esprimere qualche proibizione, il legislatore canonico adopera l'espressione *non licet* o *nemini licet*<sup>24</sup> o simili (*ne/non licet*, *nihil agere licet*, *nulli Episcopo licet*), fermo restando l'impiego di altre costruzioni grammaticali di uguale contenuto<sup>25</sup>. In tutte le ipotesi, il dettato legislativo statuisce un certo divieto riguardo ad un atto considerandolo indebito. In certi casi, il non permettere di agire, sembra avere il carattere assoluto senza ammettere cioè delle eccezioni<sup>26</sup>, in altri – introdotti nel corpo nor-

<sup>23</sup> Cfr. Nel CIC/1983: 83, §2; 90, §1; 1331, §2 2° mentre nel CCEO: 529, §1; 1532, §2 4°; 1536, §1.

<sup>24</sup> Cfr. Nel CIC/1983: 487, §1; 531; 561; 862; 907; 935; 953; 1013; 1239, §2; 1269 mentre nel CCEO: 23; 257; 259; 66, §3; 109; 288; 292, §2; 306, §1; 308; 339, §3; 420, §2; 430; 524, §3; 529, §2; 614, §3; 666, §2; 678, §1; 756; 802, §2; 888, §1; 959, §2; 960, §1; 1015; 1018; 1404, §2;

<sup>25</sup> Nel CIC/1983: can. 1294, §1: »Res alienari minore pretio ordinare non debet, quam quod in aestimatione indicatur«; can. 308: »nemo legitime adscriptus a consociatione dimitatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statutorum«; can. 423, §1: »Administrator diocesanus ne simul sit oconomus«.

<sup>26</sup> Nel CIC/1983: »Nemini licet bonam famam...« (can. 220); »Administratores parochialis nihil agere licet...« (can. 540, §2); »Nemini licet tot stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest« (can. 953); nel CCEO: »Nemini licet ullo modo sive ante Synodum Episcoporum Ecclesiae patriarchalis sive ea durante electioni Patriarchae se immiscere« (can. 66, §3); »Sine rectoris ecclesiae vel auctoritatis supe-



mativo tramite l'espressione *exceptis casibus/excepto casu necessitatiis* (can. 905, §1 e 862 CIC/1983) – si accettano delle deroghe; in altre ipotesi invece un'attività è solitamente lecita purché vengano soddisfatti o attuati certi presupposti<sup>27</sup> oppure quando non esistono delle circostanze causanti l'illiceità dell'atto (can. 1239, §2 CIC/1983)<sup>28</sup>. Questa ricerca documenta la pluralità di contesti normativi in cui viene adoperato il concetto di illiceità evidenziando al contempo la diversità di materia alla quale detta nozione viene solitamente applicata. Inoltre, sembra pacifico che nella stragrande maggioranza delle ipotesi legali, il termine contenente qualche proibizione riguarda prevalentemente l'ambito sacramentale<sup>29</sup> in cui l'utilizzo della nozione manifesta oltre la sua opportunità di impiego che esprimere una divergenza tra una condotta umana e una regola proibitiva o impeditiva (senso largo), anche la sua essenza schiettamente tecnica e funzionale (senso stretto).

In realtà, l'illiceità costituisce un vertice di negatività di un atto che risulta contrario alla legge e come tale può violare il cosiddetto diritto soggettivo, o meglio il diritto alla libertà, previsto e tutelato dall'ordinamento<sup>30</sup>. In altre

---

rioris licentia saltem præsumpta nemini licet in ecclesia Divinam Liturgiam vel laudes divinas celebrare, sacramenta ministrare aliasve functiones sacras peragere; hæc vero licentia dari vel denegari debet ad normam iuris» (can. 308); »In alieno territorio nemini licet sine debita licentia baptismum ministrare; hæc vero licentia a parochio diversæ Ecclesiæ sui iuris denegari non potest sacerdoti Ecclesiæ sui iuris, cui baptizandus ascribendus est« (can. 678, §1).

<sup>27</sup> Cfr. CIC/1983: »Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit« (can. 1085, §2); »Nulli episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato« (can. 1013); »Loca sacra violantur per actiones graviter iniuriosas cum scandalo fidelium ibi positas, quæ, de iudicio Ordinarii loci, ita graves et sanctitati loci contrariæ sunt ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu pænitentiales ad normam librorum liturgicorum iniuria reparatur« (can. 1211). Rispettivamente nel CCEO: can. 802, §2; 745.

<sup>28</sup> Cfr. Grzegorz Erlebach, *Illicitas – pojęcie prawne czy tylko moralne?*, 83–84.

<sup>29</sup> Il computo rispecchia un seguente ragionamento: nel CIC/1983 l'impiego del vocabolo *licet* (preceduto da una negazione o inteso nel senso di un permesso [così come nel can. 1739 in cui: »Superiori, qui de recursu videt, licet, prout casus ferat, non solum decretum confirmare vel irritum declarare, sed etiam rescindere, revocare...«] o come una attività ritenuta lecita dopo l'attuazione di certi presupposti) si verifica in 24 ipotesi normative rispetto a 35 modi di impiego del termine riguardanti però materie assai diverse (atti amministrativi, provvisori di ufficio, giudizi, sanzioni, ricorsi), non contando però delle modalità alternative introducenti divieti tramite: *non debet*; *nemo + coniunctivus*; *ne + coniunctivus*; mentre nel CCEO il calcolo si presenta nel seguente modo: oltre 15 casi dell'uso nell'ambito sacramentale e in quello inerente ai sacramentali rispetto a 35 altre ipotesi sparse nel testo normativo.

<sup>30</sup> In opposizione, la parte della dottrina ammette fermamente che l'atto illegittimo, appartenente alla sfera della pubblica amministrazione della Chiesa (sic!) è da considerarsi tale qualora tutela l'interesse pubblico (cfr. Francesco d'Ostilio, *Il diritto amminis-*

parole: è una forma più grave di violazione del diritto come tale e, poiché in teoria quasi sempre trasgredisce ciò che il diritto stesso attribuisce o riconosce ad un soggetto, la sua tutela viene garantita da due istituti giuridici: eccezione ed azione (can. 1491 CIC/1983) da parte della persona cui l'atto è indirizzato o che sia direttamente coinvolto dalla sua esecuzione. Inoltre, un tale atto, se non è nullo per il diritto stesso (la nullità deve essere sempre posta in evidenza) gode della presunzione (*iuris tantum*) di validità (*v. infra*)<sup>31</sup>.

Elemento caratteristico e peculiare della presente indagine è il rimando alla trattazione del problema a partire dalla concezione stretta del termine poiché solo in quell'ambito, si voglia credere, si rendono evidenti gli effetti dell'agire illecito considerando possibile una doppia qualifica dell'atto: valido ma illecito oppure invalido perché illecito. In realtà, si entra nell'argomento dell'efficacia che non può prescindere dal rapporto tra un divieto anteposto alla legge e gli effetti dell'atto stesso. Prima però di addentrarsi nello specifico, occorre analizzare il rapporto tra il concetto di illegittimità e l'illiceità, ambedue riscontrabili nei testi normativi.

## 2.2. In relazione al termine di illegittimità

Ciò che autorizza questa ricerca è che detti termini vengono erroneamente considerati sinonimi per cui si dice che l'atto è illegittimo qualora si verifica una difformità dalla legge cioè la mancata rispondenza al dettato legislativo da cui può conseguire anche l'invalidità dello stesso atto. A ben vedere però, l'impiego del termine *illegittimità* nei codici vigenti è alquanto modesto. In realtà, il sostantivo *illegittimità* è assente negli atti normativi codificati, mentre per il legislatore l'avverbio *illegitime* si riferisce solo alla modalità di attuare un atto, ma non all'atto stesso<sup>32</sup>. Tale livello di negatività è costituito da un

---

*trativo della Chiesa*, 430). Si ritiene inopportuno adottare tale concetto teorico a causa della sua fragilità, sempre più contestata in ambito giuridico-canonico. Si rischia infatti di trattare la Chiesa come 'centro unitario di soggettività giuridica' sul modello dello Stato (italiano) in una «ricostruzione dell'ordinamento canonico tutt'altro che pacifica e condivisibile», Ilaria Zuanazzi, *De damnorum reparatione*. La responsabilità dell'Amministrazione ecclesiale a riparare i danni, in: Paolo Antonio Bonet – Carlo Gullo, *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica* (eds.), Città del Vaticano, 2010, 291.

<sup>31</sup> Cfr. Paolo Gherri, *Petitio, remonstratio, exceptio: cenni esplorativi sui modi non-esecuzione degli atti amministrativi singolari*, in: *Ius Ecclesiae*, 27 (2015) 2, 346.

<sup>32</sup> Nel CIC/1983: «quicumque illegitime actu iuridico, immo» (can. 128 e uguale can. 935 CCEO); «forte adhuc ab aliquo illegitime possidetur» (can. 154); «famam, qua quis gaudet, illegitime laedere» (can. 220); «Episcopus a dioecesi illegitime abfuerit» (can. 395, §4); «sodalis, qui e domo religiosa illegitime abset» (can. 665, §2); «afficiebatur, illegitime ordines receperit» (can. 1044, §1<sup>o</sup>); «detentus, illegitime ordines receperit» (can. 1044,

atto che non è realizzato secondo quanto è prescritto e stabilito dal diritto. Non si tratta dunque di violare una norma, piuttosto di non applicarla secondo modalità operative come condizioni particolari o requisiti tipici connessi dalla legge al suo compimento. In altre parole, l'illegittimità »è la fattispecie di maggior ricorrenza, che si realizza quando l'autorità di governo esercita proprie funzioni attribuitele dalla legge/diritto ma in modo diverso da quello prescritto: un modo che, pur non violando le attribuzioni di alcuno (il che costituirebbe illiceità), non tiene tuttavia conto di un certo numero di elementi e fattori che la legge/diritto ha già valutato e ritenuto essere ottimali – e pertanto necessari – per garantire il corretto perseguimento delle finalità previste«<sup>33</sup>. L'operato giuridico può risultare illegittimo ogniqualvolta la violazione della legge o del diritto dà luogo ad uno dei tre vizi tipici degli atti amministrativi: incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge<sup>34</sup>.

Inoltre, nei testi normativi l'aggettivo (*legittimus*, -a, -um) si vede solo tre volte, in cui si considera difforma dalla legge l'assenza dalla casa religiosa (can. 696, §1 CIC/1983) o l'usurpazione dell'ufficio ecclesiastico (can. 1381, §2 CIC/1983) o infine come illegittimi possono essere considerati i figli (can. 1139 CIC/1983)<sup>35</sup>. Tale analisi autorizza a formulare un postulato secondo il quale la costruzione dogmatica di un atto illegittimo è sconosciuta nella teorizzazione e

---

§2 1°); »ab administratoribus illegitime sed valide« (can. 1281, §3); »quidquid illegitime, quamvis bona fide« (can. 1333, §4); »sacrum ministerium illegitime exsequitur« (can. 1384); »qui quæstum illegitime facit ex Missæ stipe« (can. 1385); »illegitime quid agat vel omitat, iusta pœna« (can. 1386); »actum illegitime cum damno alieno ponit« (can. 1389, §2), mentre nel CEO: »illegitime lædere nec ius ullius personæ ad propriam intimitatem tuendam violare« (can. 23); »Si Episcopus eparchialis intra fines territorii Ecclesiæ patriarchalis potestatem suam exercens ultra sex menses ab eparchia sibi concredita illegitime afuit, Patriarcha rem ad Romanum Pontificem statim deferat; in ceteris casibus hoc faciat Metropolita, vel, si ipse Metropolita illegitime afuit, Episcopus eparchialis ordinatione episcopali senior eidem Metropolita subiectus« (can. 204, §4); »Sodalis, qui post emissam professionem monasterium illegitime deseruit« (can. 495); »Sodalis, qui ex domo proprii ordinis vel congregationis illegitime abest cum animo se subducendi a potestate Superiorum« (can. 550); »qui impedimento ordines sacros suscipiendi, dum afficiebatur, illegitime ordines sacros suscepit« (can. 763, 1°); »Officium de iure vacans, quod forte ab aliquo illegitime possidetur, conferri potest« (can. 944); »pensione aliudve percipere secumfert obligationem restituendi, quidquid illegitime, etsi bona fide, perceptum est« (can. 1432, §3); »Qui officium, ministerium vel aliud munus in Ecclesia simoniace obtinuit, contulit aut quomodocumque usurpavit aut illegitime retinet« (can. 1462); »ministerium vel aliud munus in Ecclesia exercens illegitime aliquid ageret vel omitteret« (can. 1463).

<sup>33</sup> Cfr. Paolo Gherri, *Petitio, remonstratio, exceptio: cenni esplorativi sui modi non-esecuzione degli atti amministrativi singolari*, 347.

<sup>34</sup> Cfr. Francesco d'Ostilio, *Il diritto amministrativo della Chiesa*, 426.

<sup>35</sup> Seguo Xavierius Ochoa, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Città del Vaticano, 1984, 215.

sistematizzazione degli atti giuridici propriamente detti per cui, l'illegittimità quale modello astratto ma tipico, è assente nell'ordinamento canonico. Sembra infatti che il concetto di illegittimità venga sostituito da quello di illiceità.

Ciò posto, dopo aver affermato quanto precede e volendo andar al dunque, preme osservare che i sacramenti possono essere solo illeciti o – in alcune ipotesi direttamente previste dal legislatore – anche invalidi mentre i contratti possono essere illeciti (contrari alla legge) oppure illegittimi (difformi dalla legge). Segue che la contrarietà alla legge rende un contratto nullo, mentre lo stesso non accade per un sacramento che può risultare invece illecito ma tuttavia valido (cfr. can. 1382 CIC/1983)<sup>36</sup> (*v. infra*).

### 3. Limitazione all'efficacia dell'atto illecito

Un problema, tutt'altro che teorico, presenta la tematica inerente agli effetti giuridici connessi all'agire illecito (un po' meno illegittimo) in rapporto alla sua efficacia. In realtà, il concetto di efficacia nella dottrina canonistica dominante<sup>37</sup> sembra essere pienamente ridotto ad una mera produzione degli effetti propri dell'agire giuridico in una prospettiva che ignora però »l'effettivo conseguimento delle finalità ispiratrici l'atto stesso«<sup>38</sup>. Cercando di concettualizzare l'istituto dell'efficacia occorre usare tanta cautela per non finire di confondere la stessa efficacia con l'esecutività che, come termine, viene sbrigativamente (e perciò forse erroneamente) attribuito all'efficacia stessa. In verità, essa contiene e valorizza in modo specifico innanzitutto l'assunzione dell'intenzionalità dell'atto giuridico in oggetto e delle sue finalità, mentre la mera esecuzione attua l'oggetto di quanto deciso e tende a metterlo in opera senza poter sempre garantire un reale esito alla vita ecclesiale. In questa prospettiva, è efficace solo la condotta che ha potuto conseguire in modo definitivo il proprio scopo. Di conseguenza, l'efficacia potrebbe definirsi come una capacità, attualmente in atto, di produrre degli effetti voluti o dovuti.

Trattare l'efficacia in un approccio così delineato, significa collocare infatti questa prospettiva di ricerca nel contesto del cosiddetto realismo giuridi-

<sup>36</sup> Cfr. Paolo Gherri, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Metodo*, 92–93.

<sup>37</sup> Cfr. Roberto Palombi, *eficacia del acto jurídico*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Navarra 2012, 554–556; Jorge Miras – Javier Canosa – Eduardo Baura, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, 194.

<sup>38</sup> Paolo Gherri, *Il concetto amministrativo di 'efficacia': linee evolutive*, in: Józef Wroceński – Marek Stokłosa (eds.), *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico*. Atti del XIV Congresso Internazionale di diritto canonico, Varsavia 14–18 settembre 2011, Warszawa, 2012, 297.

co che privilegia una visione di diritto improntata maggiormente alla concreta realistica anziché a pura teoricità o, addirittura, tecnicità. Se così non fosse, un atto perfetto dovrebbe essere immediatamente efficace (sic!). Tuttavia, vi è la fattispecie secondo la quale il legislatore considera espressamente inefficace un atto che non può produrre i suoi effetti perché esso deve essere precedentemente sottoposto ad un controllo indispensabile da parte di una autorità superiore (cfr. can. 700 CIC/1983). In altre circostanze, affinché un atto sia perfetto deve avverarsi una condizione oppure occorre la notifica dell'atto stesso al destinatario. Di principio, dunque, si può riconoscere che l'ordinamento canonico ritiene operante l'efficacia di decisioni e/o provvedimenti compiuti da chi li emette con sufficiente intenzionalità. Come tale, detta operatività gode del favore del diritto (can. 124, §2 CIC/1983) poiché il legislatore, esprimendosi favorevolmente a tutti gli atti posti correttamente dal punto di vista della loro forma, garantisce la loro sopravvivenza istituzionale. Vi è di più: volendo garantire all'ordinamento la certezza e la stabilità, lo stesso legislatore rinforza la presunzione di validità tramite la suppleanza di potestà la quale – in certi casi – pur assente in capo al soggetto che presume di esercitarla, non pregiudica l'efficacia dell'operato ovvero sia il suo destinatario fruisce di quanto è stato fatto/amministrato nei suoi confronti indipendentemente dalla qualifica dell'atto (cfr. can. 976 CIC/1983).

Detto quadro completa un'ulteriore osservazione secondo la quale un atto giuridico diventa meramente efficace quando è stato reso direttamente esecutivo grazie alla mancata contestazione da parte di coloro i cui diritti possono essere lesi. *Sed contra*, la concreta esecuzione dell'atto senza alcuna opposizione ne avalla la presunta validità rendendolo di fatto efficace. Di principio, nella sua totalità, dunque, il concetto di efficacia – che in dottrina più attenta è trattato sotto il doppio profilo iniziale e quello definitivo<sup>39</sup> – rileva non solo per gli atti presuntuosamente validi ma specie per quelli illeciti (oltre che invalidi) in vista dei medesimi valori ordinamentali e cioè della certezza del diritto e della stabilità dell'attività istituzionale. La sua utilità risulta importante qualora si dà esecuzione volontaria a provvedimenti di per sé illeciti o nulli. Caso tipico è l'imposizione di una scomunica *latæ sententiæ*: in tal ipotesi, allo scomunicato si vieta *ex lege* l'esercizio di funzioni, ministeri o incarichi ecclesiastici come anche gli è proibito di porre gli atti di governo (cfr. can. 1331, §2

<sup>39</sup> Cfr. Paolo Gherri, Il concetto amministrativo di 'efficacia': linee evolutive, 304–307; *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Metodo*, 98–101.

2° CIC/1983). Benché la proibizione sia grave, non sembra, in linea di principio, incidere sulla validità di quanto operato.

### 3.1. *L'efficacia di atti sacramentali illeciti*

In ossequio a quanto affermato nelle pagine precedenti, qui è opportuno ricordare che un sacramento – considerato come un atto tipico dell'ordinamento canonico – può solo essere o invalido o illecito. Senza ombra di dubbio, la posizione canonica è modellata e teorizzata sui sacramenti e in funzione dei sacramenti anziché sui contratti<sup>40</sup> (*v. supra*), almeno quando la sua origine non sia espressamente consensualistica. Una chiave di lettura che può sembrare utile sta nel fatto che mentre la liceità si pone *ex ante* rispetto all'atto e ne riguarda l'autore, l'efficacia, solitamente, risulta *ex post*, riferendosi invece al destinatario. Ciò che rileva e fa la concreta differenza rispetto a qualsiasi altro atto (specie ad un contratto) è che un sacramento illecito non deve essere eseguito né si può urgerne in alcun modo l'esecuzione da nessuno nonostante l'intenzionalità del suo autore (cfr. can. 1382 CIC/1983). Prescindendo dalla discussione inerente alla grave contraddittorietà teologica del caso in cui cioè si ipotizza una ordinazione episcopale senza mandato pontificio, preme rilevare che in tali fattispecie si verifica una categoria del *nefas* (presente anche nei canoni 927, 983, 1026 e 1190 del CIC/1983)<sup>41</sup> che sta ad indicare la proibizione assoluta di fare una cosa (creando quindi illiceità) ma senza specificarne l'esito in termini di validità che deve, invece, presumersi positivamente. Segue che un tale atto sacramentale, se non è nullo per i motivi di diritto, gode comunque di presunzione di validità ed è efficace, producendo gli effetti secondo le intenzioni dell'agente. Di principio, dunque, l'eventuale illiceità definitiva degli atti sacramentali posti in essere non è in grado in sé di pregiudicare gli effetti

<sup>40</sup> «La distinción entre lo inválido y lo ilícito, proviene sobre todo del ámbito de la teología y de la moral sacramentaria. Es en el dominio de los sacramentos donde estos conceptos han encontrado históricamente su primera y más elocuente aplicación», Javier Otaduy, *Illicitud*, 428.

<sup>41</sup> Sono ipotesi di: consacrazione delle specie eucaristiche, sigillo confessionale, libertà nell'ordinazione, commercio di reliquie (atto misto). Quanto alla libertà nell'ordinazione si deve osservare che il legislatore comunque presume valida l'ordinazione anche se vi fosse qualche forma di dubbio sulla vera libertà ed intenzione di ricevere l'ordine sacro. Tuttavia, potrebbe anche avverarsi un'ipotesi in cui una coazione per timore grave non porti ad escludere l'intenzione di ricevere l'ordine. Di conseguenza, detta assunzione degli obblighi connessi all'ordine va considerata valida, anche quando sia intervenuto un vizio dell'atto (cfr. can. 125, §2 CIC/1983). Cfr. José María González del Valle, Sub can. 1026, in: Juan Ignacio Arrieta (ed.), *Codice di diritto canonico e leggi complementari*, Roma, 2004, 677

ontologici dell'atto stesso. In altre parole: sebbene l'esercizio di tali atti possa essere anche sospeso<sup>42</sup>, non ne decadono i presupposti né la loro attuazione si può considerare nulla *ex nunc*. Un atto sacramentale nullo invece può solo essere considerato tale o per il diritto stesso o in forza dell'azione giudiziale (impugnazione). In tal ipotesi, la sua inefficacia è radicale cioè l'atto non produce *ex sese* alcun effetto *ex tunc* cosicché quel medesimo atto, almeno in riferimento agli effetti, non è mai sorto; è semplicemente inesistente. Tale approccio normativo deriva dal fatto che i sacramenti sono considerati atti di maggior delicatezza ed importanza spirituale ragion per cui meritano di essere protetti già nel proprio sorgere contro ogni tipo di superficialità o, addirittura, da qualche forma di abuso, tramite un'intrinseca sanzione di nullità.

### 3.2 *L'efficacia di atti non-sacramentali illeciti*

Non da ultimo occorre considerare che il concetto di efficacia definitiva trova un'importante applicazione anche nell'ambito di atti non-sacramentali. Ipotesi tipica è il conferimento di un ufficio ecclesiastico non vacante di diritto ed espressamente subordinato, tale conferimento, al rigore di nullità per legge (can. 153 CIC/1983). Questa attribuzione non è sanabile per successiva vacanza del medesimo conferimento; non di meno la sua concreta esecuzione da parte degli interessati assume piena efficacia perché non è possibile contestarne la nullità e non si possono ammettere situazioni in cui tutti gli atti giuridici posti contro la legge rimangano in qualche modo sospesi quanto alla loro validità<sup>43</sup>.

Simili ipotesi che tuttavia non necessariamente devono implicare la nullità immediata dell'operato riguardano l'alienazione di beni altrui o la loro disposizione *uti dominius* oppure la violazione/la non assoluzione di doveri contrattuali. L'illiceità in tali casi di per sé non invalida l'atto ma lo rende rescindibile o annullabile *ex nunc* attraverso una opportuna azione legale o un ricorso secondo le disposizioni del diritto in ciascuna materia specifica (cfr. can. 126 CIC/1983). Risulta che la maggior parte degli atti non-sacramentali sono solo illeciti (o solo illegittimi, *v. supra*) e quindi pienamente efficaci la cui piena fruibilità però, può essere soggetta a condizione sospensiva tramite una vera e propria opposizione. In tali casi, si tratta della loro non immediata efficacia.

<sup>42</sup> Nel caso dell'ordine sacro parliamo della dimissione dallo stato clericale o della dispensa dagli oneri dello stato clericale mentre nell'ipotesi di matrimonio – della separazione coniugale.

<sup>43</sup> Cfr. Paolo Gherri, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Metodo*, 101.

Una parte significativa degli atti illeciti, posti cioè in violazione del diritto, potrebbe riguardare anche una consuetudine o il diritto naturale. Ad esempio, i diritti reali oppure il diritto di difesa rilevano nel sistema legale canonico prescindendo dalla loro implicita formalizzazione che non sempre garantisce una vera e propria *actio*. Indipendentemente da ciò, la loro violazione costituisce un illecito sebbene l'ordinamento non ne garantisce l'eventuale sanzione. A titolo di esempio, va solo ricordato che contro il furto è prevista la causa contenziosa (cfr. can. 1400, §1 CIC/1983) mentre contro gli impedimenti, la nullità viene semplicemente dichiarata.

### Considerazioni conclusive

Per affrontare in modo adeguato la problematica dell'illiceità in ambito canonico è importante evidenziare come esso riguardi la generalità dell'agire giuridico che sia un singolo fedele sia chi svolge nella Chiesa attività di governo possono realizzare; una generalità che chiede di essere adeguatamente destinata secondo le varie tipologie di condotte già individuate ed illustrate nel presente elaborato. La categoria dell'illiceità – come si è potuto vedere – risulta molto complessa, se non ambigua, per cui non può che frammentare l'unicità di sé stessa quale istituto giuridico. Appare non essere in grado di fornire la definitività e la fermezza concettuale che il diritto sembrerebbe tendenzialmente garantire ad ogni caso e ad ogni sua istituzione. L'indagine intrapresa tramite le presenti pagine ha permesso di evidenziare come detta categoria venga impiegata maggiormente in materia sacramentale per indicare atti sacramentali validi ma posti contro la legge i quali, nonostante la prova della contrarietà, producono effetti espressamente voluti dal soggetto agente.

Secondo chi scrive l'illiceità dell'agire è strettamente connessa alla nozione di efficacia poiché, affiancata a quest'ultimo termine, può dimostrare la sua utilità funzionale rispetto agli effetti che produce causando, oltre l'ipotesi di una esplicita invalidità, ulteriori conseguenze secondo le intenzionalità di chi agisce. La categoria dell'efficacia o dell'inefficacia dell'agire giuridico permette di intendere la peculiarità e la non omogeneità della sua natura, della sua funzione e del ruolo che svolge in ambito giuridico della Chiesa. Nello specifico però, l'ipotesi tipica dell'illecito è un atto sacramentale proibito ma valido ed efficace la cui funzione, nonostante la sua contrarietà al diritto, sembra essere la *summa ratio* di ogni attività ecclesiale.



*Sažetak*

**GLEDE POJMA NEDOPUŠTENOSTI U KANONSKOM PORETKU.  
DJELOTVORNOST PRAVNOG ČINA**

Przemysław MICHOWICZ

Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università di Giovanni Paolo II  
Kanonicza 9, 31-002 Kraków (Poland)  
przemyslaw.michowicz@upjp2.edu.pl

*Glavna svrha ovog rada je precizno odrediti prirodu i funkciju pojma nedopuštenosti u znanosti kanonskog prava. Kako bi se postigao zadani cilj, potrebno je razumjeti značenje pojma iz normativnih tekstova dvaju kodeksa kanonskog prava. Nadalje, autor je istaknuo da nedopušteni čin ne mora nužno biti i ništavan. Istraživanje također pokazuje drugačiju mogućnost upotrebe tog izraza u različitim pravnim kontekstima. Prema autorovom mišljenju, ispravno razumijevanje pojma moguće je postići ako ga se poveže s djelotvornošću čina. Premda studija ne pretendira biti iscrpnom, ipak pokazuje dvoznačnost upotrebe pojma u različitim područjima crkvenoga života, ističući da se njegovo ispravno tumačiteljsko mjesto nalazi u sakramentalnom području.*

**Ključne riječi:** zakonitost, valjanost, sakramenti, pravno djelovanje, djelotvornost